

6955/2012

n. 6955/12 R.G.



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Giudice designato

a scioglimento della riserva nel procedimento per sequestro conservativo ex artt. 669
bis, 671 c.p.c.,


letti gli atti del procedimento;

preso atto della mancata costituzione della resistente, pur a seguito di regolare
notificazione;

rilevato che

- l' *A* s.r.l. ripropone istanza di sequestro conservativo nei confronti di *B* a successivamente al rigetto di analoga istanza da parte del Giudice designato dal Tribunale di Venezia in data 20/24.7.2012, decisione confermata in sede di reclamo con ordinanza del 29/31.8.2012;
- nella prospettazione della ricorrente la riproposizione della domanda cautelare risulterebbe giustificata dall' "accadimento sopravvenuto" consistente nella inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata da *B* quale liquidatore di *C* s.r.l., prospettata dal commissario giudiziale con lettera 13.9.2012 (v.doc.5);

Finan



- all'udienza del 17.12.2012 il procuratore di T. A. ha dedotto a verbale d'udienza che la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo di C. s.r.l. è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Venezia, producendo, tuttavia, per evidente errore, un documento inconferente;

ritenuto che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare;

rilevato infatti che la presentazione da parte di C. s.r.l. - di cui B. a è socio unico e amministratore unico - della domanda di ammissione al concordato preventivo con la messa a disposizione dei propri beni immobili è stata valorizzata dal Tribunale in primo grado ed in fase di reclamo al fine di escludere il *periculum in mora*;

l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, pertanto, incide solo su detto presupposto cautelare, mentre non incide sulla motivazione adottata dai precedenti Giudici in punto *fumus boni iuris*, insuscettibile di essere sottoposta a nuovo vaglio critico, in difetto di mutamenti delle circostanze o deduzioni di nuove ragioni di fatto o di diritto, ex art. 669 *septies* c.p.c.;

le considerazioni svolte nel presente ricorso da T. A. s.r.l. relativamente al *fumus* del ricorso non sono infatti valorizzabili alla stregua di mutamenti delle circostanze o nuove ragioni di fatto e di diritto, la cui decisione da parte dei precedenti Giudici risulta pertanto coperta dal c.d. "giudicato cautelare";

ritenuto quindi che il ricorso non possa essere accolto e che in difetto di costituzione della resistente nulla debba statuirsi in punto spese;



P.Q.M.

RIGETTA il ricorso;
nulla sulle spese.

Si allegli al verbale e si comunichi.

Venezia, 24 dicembre 2012

Il Giudice
(Dott.ssa Gabriella ZANON)

Depositato nella Cancelleria
del Tribunale di Venezia.

oggi 29.12.2012

IL CANCELLIERE